



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 30/06/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI SAN DONACI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:20** nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di prima convocazione. La seduta è pubblica.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	MICCOLI GIANCARLO	Si	
Consigliere	PANNA ETTORE	Si	
Consigliere	VINCENTI ANTONELLA	Si	
Consigliere	DE MITRI ARCANGELA	Si	
Consigliere	GRECO MAURIZIO	Si	
Consigliere	BROGNA CARMINE	Si	
Consigliere	MAZZOTTA AMALIA	Si	
Consigliere	PENNETTA MARCELLO	Si	
Presidente del Consiglio	PRESTA MARIANGELA	Si	
Consigliere	MAURO MARIA ELENA	Si	
Consigliere	TAURINO FRANCESCO	Si	
Consigliere	PAGANO DONATO		Si
Consigliere	LOLLI MARCO	Si	

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Mariangela Presta nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Pasquale TONDO.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente introduce in breve il quinto punto all'o.d.g. quindi, letto l'oggetto della proposta di deliberazione agli atti apre la discussione e cede la parola all'Assessore delegato dr. Ettore PANNA.

Successivamente, il Presidente conclusi gli interventi da parte dei Consiglieri comunali, chiude la discussione e invita i presenti ad esprimere il voto ai sensi di legge (**si allega verbale di stenotipia**).

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi da 102 a 109, della L. 30/12/2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e Bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ha reintrodotto la possibilità per gli Enti territoriali (Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1:

- *«comma 102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti»;*
- *«comma 109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale»;*

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 08/04/2026 con la quale l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata, con riferimento alle entrate comunali tributarie, dando la possibilità ai contribuenti di aderire alla stessa;

Atteso che la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale ha fornito apposito atto di indirizzo ai Responsabili dell'Ufficio Tributi e dei Servizi Finanziari di attivare le procedure propedeutiche alla Definizione Agevolata (Rottamazione - quinquies) attraverso la predisposizione di apposito Regolamento e la verifica/quantificazione sia dei carichi affidati al Concessionario della riscossione coattiva sia dei carichi relativi agli Avvisi di Accertamento dei tributi maggiori ;

Preso atto che il Comune di San Donaci riscuote le proprie entrate tributarie in forma diretta per ciò che attiene i tributi maggiori e per il tramite di concessionari esterni per ciò che attiene i tributi minori e la riscossione coattiva e che, pertanto, la misura agevolativa ricomprende:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune, anche quelli divenuti esecutivi, riferiti ai periodi dal 2013 al 2020 notificati entro il 31/12/2025;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e solleciti di pagamento, di cui alla Legge 160/2019, emessi dal Concessionario (di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), notificati e relativi agli anni di imposta dal 2013 al 2015 affidati al concessionario per la notifica entro il 31/12/2025;

Considerato che risulta non conveniente l'adesione per il CUP, ICP e TOSAP visti i costi necessari per attuarla e tenuto conto degli importi modesti degli stessi tributi;

Ritenuto, pertanto, opportuno limitare l'adesione ai soli tributi maggiori IMU/ICI, TASI e TARI;

Visto la relazione esplicativa predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria di tale definizione agevolata, della misura e degli effetti sugli equilibri di Bilancio dell'Ente;

Vista l'allegata bozza di «Regolamento per la definizione agevolata delle entrate del Comune di San Donaci ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2025, n. 199» composta da otto articoli e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 102, della L. 30/12/2025, n. 199, nei termini di cui sopra, al fine di agevolare i debitori di somme gravate da significativi oneri accessori, in considerazione della perdurante situazione di difficoltà economica, tenuto conto, al contempo, del beneficio che deriverebbe dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi e, più in generale, sugli equilibri di parte corrente e sulla capacità di riscossione delle entrate proprie;

Visto l'art. 1, comma 108, della L. 30/12/2025, n. 199, a norma del quale « I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione»;

Preso atto, per quanto sopra, che il Regolamento di cui al presente provvedimento acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale, e che deve essere trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Visto l'art. 52, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale a deliberare in ordine al presente provvedimento;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), num. 7), D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla necessità di acquisire il parere preventivo del revisore dei conti;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROCEDE quindi alla legale votazione per alzata di mano.

Totali presenti : 12

Favorevoli : 12

Contrari : zero

Astenuti: zero

**CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE DEI PRESENTI espressa per alzata di mano,
DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. **di avvalersi** della definizione agevolata delle entrate comunali relative a IMU/ICI, TASI e TARI di cui all'art. 1, comma 102 , della L. 30/12/2025, n. 199 comprendendo nella misura agevolativa:

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune, anche quelli divenuti esecutivi, riferiti ai periodi dal 2013 al 2020 notificati entro il 31/12/2025;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e solleciti di pagamento, di cui alla Legge 160/2019, emessi dal Concessionario (di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), notificati e relativi agli anni di imposta dal 2013 al 2015 affidati al concessionario per la notifica entro il 31/12/2025;

2. **di approvare** il «Regolamento per la definizione agevolata delle entrate del Comune di San Donaci ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2025, n. 199» composto da otto articoli allagato alla presente e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, previa acquisizione del parere del revisore dei conti di cui all'art. 239 comma 1, lett. b), num. 7), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

3. **di dare atto** che il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della L. 30/12/2025, n. 199 acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito Internet Istituzionale e deve essere comunicato, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione;

1. **4.di dichiarare, a seguito di separata e medesima votazione,** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto, nr. 267.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
Pasquale TONDO

IL PRESIDENTE
Mariangela Presta

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio interessato esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

San Donaci, lì 04/06/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Mauro Solazzo

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

San Donaci, lì 04/06/2026

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Fabio Attanasi

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale TONDO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il **08/07/2026** al n. **899** per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **23/07/2026**, come prescritto dall'Art. 124, Comma 1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla sede Municipale, addì 08/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale TONDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San

Donaci.

COMUNE DI SAN DONACI
Provincia di Brindisi

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI SAN DONACI
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del ____)

Indice

Indice 2

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	5
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	6
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata.....	7
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	7
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....	8

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
 - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dal Comune;
 - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e solleciti di pagamento, di cui alla Legge 160/2019, emessi dal Concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 1. Imposta municipale propria (IMU)¹/Imposta comunale sugli immobili (ICI)
 2. Tributo per i servizi indivisibili (TASI)²
 3. Tassa sui rifiuti (TARI)³/ Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES⁴)/Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU)⁵/TARIFFA CORRISPETTIVA⁶.
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:

¹Art. 8-9 D.Lgs 23/2011-art. 13 D.L. 201/2011 – art. 1, commi 739 e seguenti, della L. 160/2019.

²Art. 1, commi 669 e seguenti, L. 147/2013.

³Art. 1, commi 639 e seguenti, L. 147/2013.

⁴Art. 14 D.L. 201/2011.

⁵Artt. 58-81 D.Lgs 507/1993.

⁶Art. 1, comma 668, L. 147/2013.

- avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune, anche quelli divenuti esecutivi, riferiti ai periodi dal 2013 al 2020⁷ notificati entro il 31/12/2025;
- ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e solleciti di pagamento, di cui alla Legge 160/2019, emessi dal Concessionario (di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), notificati e relativi agli anni di imposta dal 2013 al 2015 affidati al concessionario per la notifica entro il 31/12/2025.
- Per le attività della riscossione affidati ad ADER si rinvia alla procedura richiesta dal DL 38/2026 da adottare con specifica Delibera di Consiglio Comunale entro il 30/06/2026.

3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni amministrative ;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione :

- ☐ sanzioni amministrative tributarie nella misura del 100%;
- ☐ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100%;
- ☐ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100% ;
- ☐ somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100% ;

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.

⁷L'art. 1, comma 106, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti"

6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta, entro il termine del **30/09/2026⁸**, al concessionario, di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - per ciò che attiene le ingiunzioni fiscali e i solleciti di pagamento - e al Comune di San Donaci - per ciò che attiene avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematiche pubblicate sul sito dell'Ente così come definite dal competente concessionario e dal Comune di San Donaci. L'accesso avverrà, comunque, a mezzo SPID e/o CIE e il debitore inserendo il codice fiscale avrà a disposizione il proprio carico tributario oggetto di definizione.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) ed il Comune di San Donaci, entro il termine di 30 giorni, comunicano ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme

⁸Termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'Ente del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione-di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del **30/10/2026** oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a **cadenza mensile**.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto che non può essere superiore a 60 rate, con importo minimo di ciascuna rata pari ad € 100,00.
4. Nel caso di pagamento rateale gli interessi si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata, al tasso di interesse legale.
5. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento della rata unica ovvero di due rate consecutive di quelle-in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non

produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.

2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. Il pagamento della prima rata del piano di rateazione o della rata unica delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione del fermo amministrativo iscritto.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e dal Concessionario, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima rata di due rate consecutive del piano di rateazione o della rata unica delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 19 agosto 2000, n. 267;
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.